



# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta  
(7<sup>^</sup> legislatura)

Presidente	<del>Giancarlo</del>	<del>Galan</del>
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Luca	Bellotti
	Renato	Chisso
	<del>Giancarlo</del>	<del>Conta</del>
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	<del>Massimo</del>	<del>Giorgetti</del>
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padoin
	Floriano	Pra
	Ermanno	Serrajotto
	Raffaele	Zanon
Segretario	Antonio	Menetto

n. 171 del 26 GEN. 2001

Oggetto: Comune di Sommacampagna (VR)  
Piano Regolatore Generale - Variante n. 17  
Approvazione con modifiche d'ufficio  
Art. 45 - L.R. 27/6/85, n. 61

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, riferisce:

"Il Comune di Sommacampagna (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3541 del 16.6.1992, successivamente modificato.

Con deliberazioni di Consiglio n. 10 del 15.2.1999 e n. 11 del 18.2.1999, esecutive a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1972 del 25.1.2000.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 7 osservazioni nei termini e n. 3 osservazioni fuori termine, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 101 del 16.12.1999.

La variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale si è espressa con parere n. 515 del 19.12.2000, con 14 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole del Rappresentante del Comune."

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore Assessore competente, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché la Legge Regionale 27.6.1985, n. 61 e le loro modifiche ed integrazioni;

## DELIBERA

1) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/85, la variante n. 17 al Piano Regolatore Generale del Comune di Sommacampagna (VR), facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento, come composta da:

- Norme di Attuazione (Varianti);
- Regolamento Edilizio (Varianti);
- Fascicolo emendamenti del Consiglio Comunale relativi alle Norme ed al Regolamento;
- Tavola n. 4 - Individuazione delle Unità di Paesaggio - scala 1:10.000;
- Tavola n. 5 - Elementi vegetazionali significativi - scala 1:10.000;
- Tavola n. 7 - Individuazione dei punti di rilevamento panoramico - scala 1:10.000;
- Tavola n. 8 - Percorsi e visuali significative - scala 1:10.000;
- Tavola n. 9 (13/4) - Variante ambientale - scala 1:5000.

2) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. in base al disposto della L.R. 8.5.1989, n. 14, art. 2.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato a voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
- dott. Antonio Menetto -

IL PRESIDENTE  
- on. dott. Giancarlo Galan -

VICICE PRESIDENTE  
- avv. Fabio Gava

MG/mcp  
Urb-Sommacampagna-PRG Var-dcc 10-11\_99-CTR-DGR-acmu



---

**DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI**

---

Visto e assunto l'impegno di L. \_\_\_\_\_ (  \_\_\_\_\_ ) sul cap. \_\_\_\_\_  
del bilancio di previsione per l'esercizio \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ (art. 54 della l.r. 9 dicembre 1977, n. 72)

Venezia, \_\_\_\_\_

---

REGIONE DEL VENETO  
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE  
Sezione Urbanistica

Argomento n. 515 del 19.12.2000

O M I S S I S

PARERE

Oggetto: Comune di Sommacampagna (VR)  
Piano Regolatore Generale - Variante n. 17

**PREMESSE**

- Il Comune di Sommacampagna (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3541 del 16.6.1992 e successivamente modificato.
- Con deliberazioni di Consiglio n. 10 in data 15.2.1999 e n. 11 in data 18.2.1999, esecutive a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1972 del 25.1.2000.
- La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 7 osservazioni nei termini e n. 3 osservazioni fuori termine, debitamente elencate e numerate in apposito elenco, alle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio n. 101 del 16.12.1999.

La variante consiste in un approfondimento delle tematiche ambientali riguardanti il territorio aperto, rispondendo così ad una prescrizione dettata in sede di approvazione del Piano Regolatore Generale.

Tale prescrizione era così formulata:

FRANCESCA BARINA



“Pertanto si rende necessario prescrivere una successiva variante al Piano Regolatore Generale al fine: B/1 – di una puntuale individuazione e tutela dei “segni e caratterizzazioni” di rilievo ambientale e storico-culturale che marcano il territorio, con una particolare attenzione per l’intero ambito collinare di Custoza per il quale va sottolineata l’esigenza di una accurata individuazione e regolamentazione degli elementi significativi del paesaggio mediante predisposizione di un idoneo “Regolamento di attenzione ambientale” e un dettagliato disegno dei brani significativi con indicate le soluzioni progettuali per la tutela e la riconoscibilità dei luoghi, quali: la ricomposizione del bordo murario dei campi e dei broli; la ricomposizione e tutela dei filari alberati; la tutela delle visuali significative; la tutela e la valorizzazione di elementi sparsi (capitelli, steli e lapidi commemorative, monumenti, etc.); la sistemazione e attrezzatura di balconate panoramiche e aree di sosta e della viabilità significativa (mediante piste pedonali e ciclabili).”

Gli obiettivi della variante possono essere così sintetizzati:

- Ricomporre i limiti dell’urbanizzato;
- Evitare l’urbanizzazione diffusa;
- Intervenire sulle aree o sugli elementi di fragilità o a rischio.

Tali obiettivi sono stati perseguiti agendo su quattro gruppi tematici:

### **Riqualificazione/salvaguardia dei brani significativi del territorio**

Sono state individuate le aree di crinale, le macchie boscate, i corsi d’acqua, cioè tutte le parti del territorio a valenza naturalistico-paesaggistico-ambientale che necessitano di interventi di tutela e di valorizzazione.

### **Tutela delle visuali significative**

Sono stati individuati 14 con visivi particolarmente significativi.

### **Ricomposizione di elementi lineari del territorio**

Sono stati individuati gli elementi lineari (canali irrigui, bordi murari, bordi dei fondi agricoli, marogne, filari) che rappresentano segni sedimentatisi nell’evoluzione dell’uso antropico del territorio.

### **Tutela e valorizzazione di elementi sparsi**

FRANCESCA BARINA

Sono stati individuati gli alberi monumentali come elementi vegetazionali, le aie, i pozzi, i capitelli come manufatti.

In particolare il progetto di variante sviluppa i quattro tematismi con le seguenti proposte:

## **1. Riqualificazione/salvaguardia dei brani significativi del territorio**

- 1.1 Salvaguardia dei crinali. Con l'integrazione degli artt. 13 e 14 delle Norme di Attuazione, vengono normati gli interventi di tali aree. La capacità edificatoria entro tali aree viene traslata per gli aventi diritto, nelle aree contermini e, possibilmente, contigua ad aggregati e nuclei rurali. Nel caso di edifici esistenti sono ammessi interventi fino al grado di ristrutturazione edilizia.
- 1.2 Salvaguardia aree o pendii boscati. In particolare modo l'art. 13 delle Norme di Attuazione norma gli interventi di tali aree. Le aree opportunamente schedate dall'indagine botanico-vegetazionale hanno un vincolo di salvaguardia e di inedificabilità totale.
- 1.3 Salvaguardia dei corsi d'acqua, della vegetazione riparia e delle zone umide. Soprattutto l'art. 13 delle Norme di Attuazione regola gli interventi in questi ambiti, richiamando tra l'altro le prescrizioni indicate nel Regolamento Cee 1078 per l'ottenimento dei benefici.
- 1.4 Riqualificazione dell'edificato. Tale operazione viene effettuata operando con diverse modalità. Viene definita una nuova Sottozona B6 (speciale di completamento) ed individuata in due piccole aree sviluppatesi tra gli anni '50 e '60, lungo assi viari ai margini dell'abitato di Caselle e di Sommacampagna Capoluogo. Ciò al fine di produrre un riordino dei bordi dell'edificato, con modalità attuabili anche singolarmente dai privati. Viene perimetrata come area di degrado gran parte dell'edificazione diffusa nel territorio rurale con il duplice scopo di riqualificarla e di concentrare qui l'ulteriore quota che si realizzerà per effetto dell'applicazione della L.R. 24/1985. Sono state perimetrare come Zona E4 aggregazioni rurali che però hanno perso in parte la loro connotazione originaria, anche se permangono strutture, edifici o in generale elementi architettonici legati ad un passato agricolo. Per tali aree si prevede di intervenire con un Piano di Recupero complessivo se di iniziativa pubblica, parziale se di iniziativa privata che comprenda, però in questo caso, l'intera proprietà del richiedente. Le superfici

FRANCESCA BARINA

attualmente occupate da attività produttive "fuori zona" e che ritenessero trovare una più idonea collocazione in altre aree, possono essere riconsiderate a destinazione abitativa all'interno dello strumento urbanistico attuativo. Sono inoltre stati perimetrati degli ambiti definiti nuclei rurali. Pur non essendo stati riconosciuti come beni culturali da salvaguardare, per la loro collocazione in un territorio agricolo che si intende riqualificare, dovrà essere verificata la possibilità di presentare progetti edilizi unitari, anche se l'esecuzione può seguire tempi differenziati unità per unità. Gli ampliamenti e le nuove unità abitative per gli imprenditori agricoli aventi diritto dovranno essere collocati in aderenza o in contiguità alle attuali costruzioni nell'ambito della medesima proprietà. Il riuso degli annessi rustici non più funzionali all'azienda agricola non avviene mediante puntuale individuazione e apposita schedatura degli edifici, ma viene normato con due modalità diverse: 1) per gli imprenditori agricoli è possibile la trasformazione ad uso residenziale, purchè si dimostri con perizia tecnica che non sono più funzionali all'azienda; 2) per i non imprenditori agricoli il cambio di destinazione è ammissibile solo se da almeno dieci anni non sono più a servizio del fondo e la superficie del terreno di pertinenza fin dall'originario distacco non sia superiore a 1.000 mq.. La costruzione di annessi rustici è stata limitata al 2% della superficie del fondo nelle zone collinari e di pianura valliva, al 3% in quelle di pianura aperta. Viene previsto che l'Amministrazione comunale possa concedere il riuso di manufatti assimilabili a capannoni in zona rurale per l'insediamento di attività produttive od altro.

- 1.5 Ricomposizione di elementi di degrado. Vengono individuati tre tipi di elementi di degrado classificati con le lettere A, B, C. Una norma abbastanza sintetica stabilisce che: A) mascheratura tramite la messa a dimora di siepi arborate o alberi; B) rimozione dell'elemento di degrado; C) ricomposizione ambientale.
- 1.6 Attività estrattiva. Viene limitata al massimo questa attività e ove ammissibile regolamentarla nelle modalità di estrazione.

### **Tutela delle visuali significative**

- 2.1 Tutela dei coni visivi. La normativa prescrive le modalità di presentazione delle concessioni edilizie a tutela delle visuali: presentazione di un planivolumetrico delle opere da assoggettare a concessione, documentazione fotografica dell'intero ambito.

FRANCESCA BARINA



Inoltre pone il divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari che occludono la visione panoramica. I criteri di scelta dei con visivi da tutelare sono stati:

- a) l'ampiezza visiva;
- b) l'attrattività del campo visivo;
- c) la presenza di siti particolarmente suggestivi, di complessi rurali con particolare valore storico-ambientale, di elementi naturali o antropici che danno identità ai luoghi.

- 2.2 Allestimento aree di sosta in punti panoramici. Il percorso ciclabile già progettato per il territorio di Custoza, viene recepito integralmente da questa variante. Vengono inserite alcune aree di sosta particolarmente significative dal punto di vista della percezione del paesaggio contermini e funzionali al percorso stesso. Inoltre in collina si sono previste altre dieci aree di sosta lungo i tracciati pedociclabili di Custoza e a Sommacampagna.

### **Ricomposizione di elementi lineari del territorio**

- 3.1 Questo tematismo fondamentale è stato sviluppato promuovendo la tutela dei bordi murari dei campi, dei broli e dei filari. Riguardo questi ultimi, i più significativi sono stati cartografati e sono accompagnati da una scheda botanico-forestale.

### **Tutela e valorizzazione degli elementi sparsi**

- 4.1 Tutela degli alberi monumentali. Non vengono considerati quelli inseriti nei parchi delle ville e delle corti storiche, ma vengono individuati e normati quelli sparsi all'interno del territorio agricolo.
- 4.2 Tutela delle aie, dei pozzi e dei capitelli. Sono stati segnalati con appositi simboli questi elementi puntuali sparsi su tutto il territorio.

### **CONSIDERATO CHE:**

La variante è conforme ai contenuti e alle direttive del P.T.R.C. e del P.A.Q.E., mentre riguardo al P.T.P. adottato, è stata effettuata una verifica di compatibilità dalla quale non sono emerse particolari discordanze. Si ricorda tuttavia che in questa fase spetta ai sindaci garantire il rispetto delle salvaguardie definite dall'art. 7 delle Norme di Attuazione e cartografate dal P.T.P., ai sensi dell'art. 38 della L.R. 61/1985.

FRANCESCA BARINA



L'insieme delle proposte di variante risponde in maniera adeguata alle prescrizioni dettate in sede di approvazione del Piano Regolatore Generale, si ritiene che la variante nel suo complesso sia condivisibile, anche se necessitano alcune modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della L.R. 61/1985, soprattutto per quanto riguarda i contenuti normativi, al fine di garantire una maggior grado di tutela del territorio e delle sue valenze ambientali, nonché per una più corretta osservanza delle prescrizioni, vincoli e direttive stabiliti dalla legislazione vigente in materia urbanistica, pertanto:

(con riferimento alla Tavola 13/4 – scala 1:5000)

- i due nuclei rurali campiti in colore arancio e indicati con il numero 1 si configurano come appendici di corti rurali di pregio già normate ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 24/1985. Quindi al fine di garantire una maggiore integrazione ed omogeneizzazione delle previsioni urbanistiche e architettoniche di tali corti, si prescrive che tali nuclei rurali siano classificati come Beni culturali e ambientali (L.R. 24/1985, art. 10) e gli interventi ammessi vengano normati e disciplinati in analogia alle corti contigue (art. 45, punto 4 della L.R. 61/1985).
- L'area perimetrata con tratteggio in colore verde e indicata con il numero 2 è interessata da una cava in attività. Pertanto va stralciata e l'indicazione di variante "C – Ricomposizione ambientale", rinviando ogni determinazione in merito alla ricomposizione ambientale dell'area all'apposito piano allegato alla concessione di cava ai sensi della L.R. 44/1982 (art. 45, punto 6 della L.R. 61/1985).
- Le due Zone "B6" – Speciali vanno riclassificate come Zone "C1" – Speciali, in adeguamento ai disposti dell'art. 24 della L.R. 61/1985 (art. 45, punto 6, L.R. 61/1985).
- Il nucleo rurale perimetrato con tratteggio in colore arancio e indicato con il numero 3 va anch'esso perimetrato dalla simbologia delle "Aree di degrado" in analogia agli altri nuclei rurali (art. 45, punto 4 della L.R. 61/1985).

In merito alle Norme Tecniche di Attuazione, vanno apportate le seguenti modifiche d'ufficio:

**Art. 13** – punto a), dopo "..., ed i crinali..." va aggiunto "...come descritti nel successivo art. 14, Zona F5/P, ed...";

FRANCESCA BARINA

punto b), dopo "...dal limite d'acqua..." va aggiunto "...delle zone umide e dei corsi d'acqua in generale, 50 mt. dal limite demaniale dei corsi d'acqua Feriadon, Fossà, Gianfardine e 150 mt. dal piede degli argini del fiume Tione dei Monti,...";

**Art. 14** – le parole "B6" vanno sostituite con "C1", in adeguamento ai disposti dell'art. 24, L.R. 61/1985;

va stralciato da "Per tutti gli edifici ricadenti nelle Zone E,..." fino a "Ogni cambio di destinazione d'uso è oneroso." e sostituito con "Le costruzioni esistenti in zona agricola che non risultano più funzionali alle esigenze dei fondi rustici, oltre a quelle comprese nei nuclei rurali con valore storico-ambientale (art. 10 – L.R. 24/1985), sono individuate sulle Tavole del Piano Regolatore Generale in scala 1:5000. Le singole strutture non più funzionali sono oggetto di schedatura, che stabilisce per esse, ai sensi del II comma dell'art. 4 della L.R. 24/1985, il tipo di intervento e la o le destinazioni d'uso ammesse. Per le singole unità edilizie sono precisate anche le relative aree di pertinenza. Con riguardo a tali edifici il piano si attua per intervento diretto mediante l'applicazione del tipo di intervento ammesso dalla relativa scheda. Le indicazioni relative alle destinazioni d'uso ammesse hanno valore prescrittivo.". Poiché la variante non individua gli "edifici non più funzionali alla conduzione del fondo" e non fornisce una idonea schedatura degli stessi, con variante successiva si provvederà ad integrare le previsioni di Piano come sopraddetto.

"Per i nuclei rurali..." va sostituito con "Per gli ambiti dei nuclei rurali...", dopo "...ammessi..." va aggiunto "...gli...", dopo "...edificazione..." va aggiunto "...consentiti dalle norme della sottozona rurale nella quale sono inseriti, e dalla quale ne mantengono la classificazione,...";

dopo "...attività agroturistiche..." va stralciato "...di turismo rurale e di piccola ristorazione con l'adeguamento degli standard urbanistici previsti." e sostituito con "sempre nei limiti consentiti dalla L.R. 24/1985.";

dopo "E' ammesso altresì..." va stralciato "...l'aumento della superficie edificatoria..." e sostituito con "...l'ampliamento dell'ambito del nucleo rurale...";

dopo "...gli aventi titolo..." va aggiunto "...ai sensi della L.R. 24/1985...";

va stralciato "- gli edifici non più pertinenti alla conduzione del fondo;";

va stralciato "- lontano almeno 300 mt. da nuclei abitati;";

va stralciato "...deve essere preventivamente concordato con gli...";

dopo "...e di ricomposizione..." va aggiunto "...allegato alla domanda di concessione è opportuno venga corredato da un parere degli...";

va stralciato da "...gli oneri a carico del cavatore..." fino a "...dell'attività di coltivazione." e così sostituito "quanto stabilito dall'art. 20 della L.R. 44/1982...";

FRANCESCA BARINA

dopo "Per le cave..." va stralciato "...in attività, in fase di esaurimento e...";

dopo "...mitigarne l'impatto..." va aggiunto "...(elementi individuati con la lettera A - Tavola 13.4)", dopo "...o alla rimozione degli stessi..." va aggiunto "...(elementi individuati con la lettera B - Tavola 13.4, o alla Ricomposizione Ambientale (elementi individuati con la lettera C - Tavola 13.4)". La normativa che definisce gli interventi ammessi per questi "elementi di degrado" risulta piuttosto scarna, pertanto va integrata con variante successiva, definendo con maggiore dettaglio i tipi e le modalità di intervento ammessi per ciascuna delle tre categorie A), B) e C) con cui sono stati classificati gli elementi sopraddetti.

Paragrafo E1, va interamente stralciato da "h) per gli imprenditori agricoli aventi titolo,..." fino a "...sull'intera proprietà del richiedente nel territorio comunale.";

paragrafo E2, dopo "...profilo paesaggistico-ambientale" va aggiunto "...preferibilmente entro o in contiguità agli ambiti dei nuclei rurali individuati nella Tavola 13.4.";

paragrafo E4, dopo la lettera "b) nel caso...esistente.", va aggiunto "c) la quantità minima di standard a verde e parcheggio primari per soddisfare le esigenze derivanti dalla capacità insediativa teorica del Piano Attuativo, ai sensi della L.R. 61/1985."; di seguito, dopo "In assenza di Piano di Recupero di iniziativa..." va stralciato "...pubblica..." e sostituito con "...privata...";

paragrafo Zona F5 Vincolo paesaggistico, va stralciato "...qualsiasi sia la zona territoriale omogenea...";

dopo "...s.l.m. sottolencate..." va stralciato "...per i seguenti siti..." e sostituito con "...che di norma coincidono con i perimetri dei seguenti siti individuati nella Tavola 13.4...";

ogni crinale descritto, va di seguito individuato con una lettera, "a) b) c) d) e) f) g) h)"; tale individuazione va fatta anche in cartografia sulla Tavola 13.4 - scala 1:5.000;

dopo "E' fatto salvo quanto previsto..." va aggiunto "...dalle norme di Zona A Centro Storico e...", di seguito, dopo "...dagli strumenti urbanistici attuativi..." va aggiunto "...vigenti o previsti dal Piano Regolatore Generale e loro varianti.";

dopo "...lettere a) b) c) e d)..." va stralciato da "...con cambio di destinazione..." fino a "...per stralci successivi." e sostituito con "..., fatte salve le eventuali norme di zona più restrittive.";

alla fine del comma "Nelle aree di sosta..." va aggiunto: "...nelle aree rurali è vietato qualsiasi tipo di pavimentazione, consentendo soltanto il consolidamento del terreno con grigliati plastici che garantiscano l'inerbimento e la conservazione dei caratteri naturali dell'area, nonché una buona permeabilità.";

paragrafo "I percorsi ricreativi...", II comma, va stralciato "Nelle zone a servizi attestate...", di seguito "...debbono..." va sostituito con "...possono...", va stralciato "...parcheggi...";

FRANCESCA BARINA



III comma, va stralciato da "Nei parcheggi..." a "...di manovra." e sostituito con "...A servizio degli spazi attrezzati per la sosta, potranno essere organizzate delle limitate aree per il parcheggio di autoveicoli, purchè non venga alterata la naturalità del terreno."

## OSSERVAZIONI

In merito alle osservazioni n. 1 e 9, si condivide il parere negativo espresso dal Comune, pertanto tali osservazioni sono respinte.

In merito alle osservazioni n. 2, 3, 4 e 7, si condivide il parere favorevole espresso dal Comune, pertanto tali osservazioni sono accolte.

In merito alle osservazioni n. 6 e 10, non si condivide il parere favorevole espresso dal Comune, in quanto tali osservazioni si configurano a tutela di interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico discrezionalmente accertato. Tali osservazioni sono pertanto respinte.

In merito all'osservazione n. 5, si condivide il parere parzialmente favorevole espresso dal Comune, pertanto tale osservazione è parzialmente accolta.

In merito all'osservazione n. 8, si condivide solo parzialmente il parere parzialmente favorevole espresso dal Comune, in particolare non si condivide il parere favorevole espresso sul punto 2 e parzialmente favorevole espresso sui punti 3 terzo punto, 5, 6 e 7 dell'osservazione, in quanto in contrasto con gli stessi obiettivi della variante e a tutela di interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico discrezionalmente accertato. I punti 6 e 7 dell'osservazione risultano inoltre non pertinenti in quanto riguardano una parte delle Norme Tecniche di Attuazione che non è oggetto di variante. Tale osservazione è pertanto parzialmente accolta, limitatamente ai punti 8/1 e 3 primo sottopunto della stessa.

Si precisa infine che l'approvazione della presente variante, con gli stralci e le modifiche sopra esposte, riguarda solamente le modifiche apportate al Piano Regolatore Generale vigente sopra descritte, pertanto eventuali difformità tra il Piano Regolatore Generale vigente e la presente variante non comprese nell'elencazione delle modifiche apportate sono da considerarsi nulle o inefficaci.

FRANCESCA BARINA

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Regionale, con 14 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto, ed il voto consultivo favorevole del rappresentante del Comune

#### E' DEL PARERE

Che la variante n. 17 al Piano Regolatore Generale del Comune di Sommacampagna (VR), sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45, punti 2, 4 e 6 della L.R. 61/1985, come composta da:

- Norme di Attuazione (Varianti);
- Regolamento Edilizio (Varianti);
- Fascicolo emendamenti del Consiglio Comunale relativi alle Norme ed al Regolamento;
- Tavola n. 4 - Individuazione delle Unità di Paesaggio - scala 1:10.000;
- Tavola n. 5 - Elementi vegetazionali significativi - scala 1:10.000;
- Tavola n. 7 - Individuazione dei punti di rilevamento panoramico - scala 1:10.000;
- Tavola n. 8 - Percorsi e visuali significative - scala 1:10.000;
- Tavola n. 9 (13/4) - Variante ambientale - scala 1:5000.

Vanno vistati n. 8 elaborati.

MG/mcp

Urb-Sommacampagna-PRG Var-dcc 10-11\_99-CTR-PARERE-D

## O M I S S I S

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE

"Sezione Urbanistica"

Per copia conforme all'originale

Consta di n. 5 fogli

Venezia, li 8.1.2001

IL SEGRETARIO

FRANCESCA BARINA

IL SEGRETARIO

f.to FRANCESCA BARINA

IL PRESIDENTE

f.to Paolo Lombroso

FRANCESCA BARINA